



STATUTO CONSULTA COMUNALE DELLE FRAZIONI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 25 / 24.06.2024

ART. 1 - CONSULTA DELLE FRAZIONI. DEFINIZIONE, FINALITA', FUNZIONI

1.1. E' costituita in Arona la Consulta delle frazioni.

1.2. La Consulta è un organismo di partecipazione e di consultazione che si pone come finalità quella di favorire e promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa delle frazioni di Dagnente, Mercurago e Montrigiasco e di recepire o proporre le loro istanze all'Amministrazione comunale.

1.3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, su richiesta dell'Amministrazione comunale, o di propria iniziativa, pareri su decisioni di competenza della Giunta o del Consiglio comunale che interessino una o tutte le frazioni;

b) propone al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio comunale l'adozione di iniziative o di atti per il miglioramento dei servizi nelle frazioni, per la realizzazione di lavori e opere pubbliche sul territorio delle frazioni, per la promozione dell'identità delle frazioni, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle frazioni;

c) collabora con l'Amministrazione comunale nell'individuazione e nello studio di problemi specifici delle comunità che abitano nelle frazioni;

d) promuove incontri e dibattiti che favoriscono una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

2.1. La Consulta è composta da n. 3 componenti, con diritto di voto, eletti nominativamente dal Consiglio comunale: n. 2 componenti sono designati dal gruppo di maggioranza e n. 1 dai gruppi di minoranza. I componenti sono scelti, di norma, tra i cittadini residenti da almeno cinque anni nelle frazioni di Dagnente, Mercurago e Montrigiasco.

2.2. E' componente di diritto della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato.

2.3. Le candidature dei cittadini aspiranti a far parte della Consulta devono pervenire al Sindaco, allegando un *curriculum* personale, nei termini fissati da apposito avviso pubblico.

2.4. La nomina è effettuata, sulla base delle candidature pervenute, dal Consiglio comunale che proclama eletti i cittadini che abbiano riportato, nella votazione, il maggior numero di voti. Non può essere eletto colui che si trovi in una delle condizioni ostative all'elezione alla carica di Consigliere comunale previste dalla vigente normativa.

2.5. I componenti della Consulta sono nominati nella prima seduta utile, dopo il rinnovo del Consiglio comunale, e durano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che li ha eletti.

2.6. I componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa sono surrogati con le medesime modalità previste per la nomina, nella prima seduta utile del Consiglio comunale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, su segnalazione del Presidente, per i componenti che si assentino per almeno tre sedute consecutive della Consulta, senza giustificato motivo o per il sopravvenire di una condizione ostativa all'elezione alla carica di Consigliere comunale.

2.7. Ciascuno dei componenti della Consulta non può essere membro di altra Consulta.

ART. 3 - INSEDIAMENTO

3.1. La Consulta è insediata dal Sindaco, non appena diviene esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti, che provvede alla prima convocazione dei componenti.

3.2. Nella seduta di insediamento della Consulta si procede, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente, tra i componenti aventi diritto di voto, prima di trattare qualsiasi altro argomento.

ART. 4 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

4.1. Il Presidente convoca e presiede la Consulta e dispone la formulazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno nelle sedute. Cura i rapporti con l'Amministrazione comunale.

4.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impossibilità ed esercita tutte le facoltà del Presidente. Il Vicepresidente è scelto tra i componenti aventi diritto di voto con le medesime modalità del Presidente.

ART.5 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

5.1 La Consulta è convocata dal Presidente a mezzo avviso scritto che deve pervenire ai componenti e alla Giunta comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

5.2 L'avviso di convocazione deve sempre contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno; è comunicato ai capi gruppo e pubblicato all'albo pretorio.

5.3. La Consulta si riunisce, di norma, una volta al mese, e comunque quando lo richiedano il Sindaco o un Assessore.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

6.1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 2 componenti con diritto di voto sia in prima convocazione che in seconda convocazione, purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente cui spetta il compito di designare, di volta in volta, il componente della Consulta con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

7.1. La Consulta adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

7.2. Degli argomenti trattati sarà, di volta in volta, redatto apposito verbale riportante la discussione, le determinazioni adottate, le eventuali proposte.

7.3. Le risultanze delle sedute della Consulta sono trasmesse alla Giunta comunale e, a richiesta espressa contenuta nel verbale, sono inserite, a seconda della competenza, all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio Comunale; l'avvenuto inserimento all'ordine del giorno sarà comunicato al Presidente della Consulta.

7.4. La Consulta è tenuta a redigere una relazione annuale sul proprio operato da portare a conoscenza del Consiglio Comunale e della cittadinanza.

7.5. Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi di volta in volta trattati, la Consulta può richiedere la convocazione di una assemblea pubblica cittadina.

7.6. L'Amministrazione comunale può chiedere il parere della Consulta prima di adottare decisioni che riguardino gli argomenti che assumano rilevanza per una o per tutte le frazioni.

7.7. La Consulta è tenuta ad esprimere il proprio parere non più tardi di 15 giorni dalla data della richiesta. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per le decisioni dell'Amministrazione comunale ma degli stessi deve essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono;

7.8. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

ART. 8- PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E INTERVENTI ESTERNI

8.1. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Delle riunioni pubbliche sarà data notizia alla cittadinanza mediante il sito istituzionale dell'ente.

8.2. I Consiglieri comunali hanno facoltà di partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto. Il Presidente, sentita la Consulta, può concedere ai Consiglieri comunali il diritto di intervenire.

ART. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

9.1. La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno, purché non contrasti con il presente Statuto, con le leggi dello Stato, della Regione, con lo Statuto Comunale e con le altre deliberazioni comunali.

9.2. Dell'eventuale approvazione del regolamento interno è data comunicazione al Consiglio Comunale che, previa verifica della compatibilità con le disposizioni vigenti, ne prende atto.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alla vigente legislazione sugli Enti Locali Territoriali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato, allo Statuto Comunale.